

GLOSSARIO

ANNO DI ACCADIMENTO DELL'INFORTUNIO: è l'anno in cui si è verificato l'infortunio.

DENUNCIA DI INFORTUNIO: è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all'Inail l'infortunio, che sia prognosticato non guaribile entro 3 giorni, accaduto al dipendente prestatore d'opera, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa. Le statistiche sulle denunce ricomprendono anche le "comunicazioni di infortunio ai soli fini statistici e informativi": a decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, hanno l'obbligo di comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. **N.B.** dal 2020 sono incluse anche le denunce di infortunio da contagio per lavoro da Covid-19 pervenute all'Istituto in quanto l'Inail tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando la causa virulenta a quella violenta.

CASO DI INFORTUNIO: è l'infortunio registrato dall'Inail a seguito di denuncia d'infortunio e/o per presentazione di un certificato medico. Può avvenire "in occasione di lavoro" o "in itinere".

IN OCCASIONE DI LAVORO: è l'infortunio che si è verificato in connessione con le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa.

IN ITINERE: è l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro, o che collega due luoghi di lavoro, o da luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale). È tutelato salvo il caso di deviazioni dal percorso del tutto indipendenti dai motivi di lavoro (o comunque non necessitate) e di utilizzo non necessitato di un mezzo di trasporto privato. Introdotto dall'art.12 del d.lgs. n.38/2000.

ESITO MORTALE DELL'INFORTUNIO: qualifica l'infortunio che provoca la morte dell'infortunato. L'infortunio con esito mortale è caratterizzato dalla data di accadimento dell'infortunio definito come causa della morte, anche se la morte avviene in una data successiva.

TERRITORIO DELL'INFORTUNIO: indica dove è avvenuto l'infortunio.

ANNO DI PROTOCOLLAZIONE DELLA MALATTIA PROFESSIONALE: è l'anno in cui è stato protocollato il caso di malattia professionale.

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE: è la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro per segnalare all'Inail la malattia, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la tutela assicurativa.

CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE: è la pratica registrata dall'Inail a seguito di denuncia di malattia professionale e/o per presentazione di un certificato medico. Allo stesso lavoratore possono essere riferiti più casi. La tutela assicurativa opera negli stessi ambiti previsti per l'infortunio sul lavoro compreso il rischio ambientale (lavorativo).

ICD-10: codifica "International statistical classification of diseases and related health" 10° versione utilizzata per classificare il tipo di malattia denunciata (da confermare/modificare in fase di accertamento).

TERRITORIO DELLA MALATTIA: indica la competenza territoriale-amministrativa della pratica (Sede Inail competente).

DATA DI RILEVAZIONE: Giorno, mese e anno di aggiornamento dei dati del quinquennio

GENERE: è il sesso biologico dell'infortunato/tecnopatico.

STUDENTI: allievi di ogni ordine e grado della scuola statale e della scuola paritaria. Nota: gli infortuni in itinere denunciati da studenti vengono tutti protocollati, ma in fase di definizione hanno poi, in gran parte, esito negativo, non essendo tutelati se non in particolari casi. Gli infortuni avvenuti durante il tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e la scuola non sono tutelati mentre, ai sensi dell'articolo 7 (Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro) del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, sono ricompresi nella tutela assicurativa Inail non solo gli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

--o--

Per ogni ulteriore specifica o approfondimento consultare i "vocabolari-thesaurus" on-line nelle sezioni Infortuni e Malattie professionali, rispettivamente:

*infortuni (fonte Open Data Inail):

(<https://dati.inail.it/portale/it/dataset/infortuni-sul-lavoro/strumenti.html>)

*malattie professionali (fonte Open Data Inail):

(<https://dati.inail.it/portale/it/dataset/malattie-professionali/strumenti.html>)

Per chiarimenti circa le definizioni delle variabili Ateco, Esaw (Deviazione) e Malattie professionali consultare rispettivamente:

* Sezioni Ateco-Istat, versione 2007 (fonte Istat):

(https://www.istat.it/wp-content/uploads/2022/03/volume_integrale_ATECO2007.pdf)

** Cause e circostanze-Var. Esaw/3 (fonte Statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW). – Metodologia, Edizione 2001, pagg. 20, 52-53):

(<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e3711f25-dbff-42ba-a929-369e69e9ff4a/language-it>)

*** Classificazione malattie professionali Icd-10 (fonte Istituto Superiore della Sanità):

(<https://www.epicentro.iss.it/mortalita/classificazioneICD>)